



**FEASR 2023/2027**  
**GAL F.A.R. Maremma**  
**Bando Intervento SRD14**  
**“Investimenti produttivi non agricoli nelle aree rurali”**

**Aggiornate al 14/04/2026**

*Le presenti FAQ hanno scopo meramente informativo, esplicativo e di supporto per la compilazione e presentazione delle domande. In caso di discordanza, contrasto o dubbio interpretativo tra il contenuto delle presenti FAQ e quanto stabilito dal bando e dai relativi allegati, prevalgono in ogni caso e a tutti gli effetti di legge le disposizioni contenute nel bando e nella normativa di riferimento. Le risposte fornite in questa sezione non costituiscono un'integrazione, una modifica o una deroga alla disciplina del bando di riferimento. Il GAL F.A.R. Maremma non assume alcuna responsabilità per eventuali interpretazioni errate del bando basate esclusivamente sulla lettura parziale o decontestualizzata delle presenti FAQ.*

*Le risposte fornite si basano sui dati e sugli scenari prospettati nei quesiti in via generale e astratta. Tali risposte non costituiscono in alcun modo un parere vincolante né un'anticipazione dell'esito dell'istruttoria di ammissibilità che sarà svolta dal GAL. L'ammissibilità delle singole spese e il possesso dei requisiti saranno accertati in modo definitivo ed esclusivo solo in sede di istruttoria formale e sostanziale della singola domanda di aiuto nei tempi e nei modi previsti dal bando e dalle Disposizioni Comuni.*

*F.A.R. Maremma si riserva il diritto di aggiornare, modificare o rimuovere le presenti FAQ in qualsiasi momento, per garantire la massima aderenza alle disposizioni del bando e alla normativa vigente. Si invitano gli interessati a consultare periodicamente questa pagina fino alla scadenza dei termini di presentazione delle domande.*

*Al fine di garantire a tutti i partecipanti il tempo necessario per la formulazione delle istanze, i quesiti e le richieste di chiarimento potranno essere inoltrati esclusivamente entro e non oltre il **20/04/2026**. Le risposte di interesse generale saranno pubblicate in questa sezione FAQ entro il **30/04/2026**. Non verrà dato riscontro a quesiti pervenuti oltre il termine sopra indicato.*

---

➤ **LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

**1D:** In quale territorio deve essere localizzata l'unità locale di riferimento ai fini dell'ammissibilità?

**1R:** Il bando prevede al punto 1.6 “Gli investimenti devono ricadere all'interno del territorio eleggibile del GAL F.A.R. Maremma così come risultante dalla SSL e ss.mm.ii. e rispettare quanto previsto nei paragrafi “Localizzazione degli investimenti materiali” e “Localizzazione degli investimenti



immateriale” delle “Disposizioni Comuni.”. I territori eligibili della SISL del GAL F.A.R. Maremma sono indicati al punto 2.1 tabella a) della SISL.

### ➤ REQUISITI DEI RICHIEDENTI/BENEFICIARI

2 D: Un'azienda non ha un codice ATECO che rientra tra quelli previsti ma intende fare un progetto per l'attivazione del nuovo codice ATECO che rientra tra quelli previsti e lo aprirà dopo l'atto di concessione pur avendo tutta la finanza per eseguire il progetto senza chiedere anticipi o SAL. Può fare domanda?

2R: Il bando prevede dal par. 2.1 che sono ammessi a presentare domanda:

*“Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno le **microimprese e piccole imprese non agricole regolarmente costituite alla data di pubblicazione del bando sul BURT in forma di impresa individuale, società, cooperativa, consorzio, Rete di imprese soggetto** e che al momento della presentazione della domanda di sostegno:*

- 1. Risultano iscritte come attive presso la CCIAA competente con uno dei codici ATECO di cui all'Allegato I.*
- 2. Realizzano gli interventi di cui al presente bando, in una unità locale nella quale viene svolta un'attività economica rientrante in uno dei codici ATECO di cui all'Allegato I, anche se diversa rispetto a quella primaria o prevalente.”*

Pertanto, al momento della presentazione della domanda nell'unità locale oggetto di intervento l'impresa **deve svolgere un'attività economica rientrante in uno dei codici ATECO ammissibili** di cui all'Allegato I del bando. Lo svolgimento di una attività economica da parte dell'impresa all'interno dell'unità locale oggetto di intervento comporta di fatto l'esercizio concreto di una attività di impresa che ai fini del presente bando è dimostrato mediante visura camerale in cui l'impresa risulta attiva relativamente al pertinente codice ATECO.

3D: Apertura di nuove sedi/attività: È ammissibile presentare domanda per lavori di ristrutturazione/ampliamento su un immobile di cui si ha già regolare titolo di possesso (es. proprietà o contratto di affitto imminente), ma che al momento della domanda non figura ancora in visura camerale? oppure figura in visura come unità locale "inattiva" o con altro codice provvisorio (es. magazzino) in attesa della fine dei lavori?

3R: vedi FAQ 2

4D: Codice ATECO primario industriale: Si chiede conferma dell'ammissibilità di un'unità locale che possiede codici secondari commerciali ammissibili, ma il cui codice primario e prevalente è legato all'industria/fabbricazione (es. divisione 24, rientrante nella Sezione C dell'Allegato 1). La prevalenza di un codice industriale è causa di esclusione, considerando che l'art. 1.1 del bando si focalizza su artigianato, commercio, turismo e servizi?

4R: Il bando prevede al par. 2.1 che:

*“Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno le **microimprese e piccole imprese non agricole regolarmente costituite alla data di pubblicazione del bando sul BURT in***



*forma di **impresa individuale, società, cooperativa, consorzio, Rete di imprese soggetto** e che al momento della presentazione della domanda di sostegno:*

3. *Risultano iscritte come attive presso la CCIAA competente con uno dei codici ATECO di cui all'Allegato I.*
4. *Realizzano gli interventi di cui al presente bando, in una unità locale nella quale viene svolta un'attività economica rientrante in uno dei codici ATECO di cui all'Allegato I, anche se diversa rispetto a quella primaria o prevalente."*

La domanda risulta ammissibile solo se l'intervento oggetto del progetto riguarda un'unità locale in cui viene svolta un'attività economica rientrante in un codice ATECO ammissibile in base all'Allegato I indipendentemente dalla prevalenza o meno dell'attività stessa.

5D: Codice primario non ammissibile e secondario ammissibile: Qualora il codice primario di una sede non sia tra quelli ammessi dal bando, ma siano presenti codici secondari ammissibili, è possibile presentare domanda per lavori strutturali inerenti l'attività secondaria? Oppure è obbligatorio procedere preventivamente in CCIAA con l'inversione dei codici? (caso specifico: Attualmente il codice primario è 69.20.06 che risulta NON AMMISSIBILE, mentre i secondari 63.10.21 E 63.11.11 sono AMMISSIBILI)

5R: Vedi FAQ n. 4

6D: La consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica con codice ATECO 62.02.00, che, da quanto risulta dall'Allegato I aggiornato con errata corrige, rientrerebbe tra quelli ammissibili. Nel caso di attività con ATECO 62.02.00 esercitata in forma professionale e non sotto forma di impresa iscritta alla CCIAA, in quanto non tenuta a tale adempimento, è comunque possibile presentare domanda di sostegno, oppure il requisito dell'iscrizione come impresa attiva presso la CCIAA è da intendersi come condizione inderogabile anche per questa tipologia di attività?

6R: Il bando prevede dal par. 2.1 che sono ammessi a presentare domanda:

*"Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno le **microimprese e piccole imprese non agricole regolarmente costituite alla data di pubblicazione del bando sul BURT** in forma di **impresa individuale, società, cooperativa, consorzio, Rete di imprese soggetto** e che al momento della presentazione della domanda di sostegno:*

1. *Risultano iscritte come attive presso la CCIAA competente con uno dei codici ATECO di cui all'Allegato I.*
2. *Realizzano gli interventi di cui al presente bando, in una unità locale nella quale viene svolta un'attività economica rientrante in uno dei codici ATECO di cui all'Allegato I, anche se diversa rispetto a quella primaria o prevalente."*

Di conseguenza sono ammesse a presentare domanda solo le imprese formalmente costituite prima della pubblicazione del bando e che risultano iscritte come attive presso la CCIAA competente prima della presentazione della domanda.



7D: Una società con visura camerale in cui risulta attività sospesa, ma con codice Ateco comunque presente e riportato, è sufficiente per accedere al bando?

7R: vedi FAQ n. 2

8D: Partecipazione Consorzi e Consorziato: qualora un Consorzio presenti una domanda di sostegno a valere sul presente bando, le singole aziende consorziate possono presentare autonomamente ulteriori domande per le proprie specifiche unità locali?

8R: Premesso che ai sensi del par. 2.1 del bando sono ammessi a presentare domanda solo i Consorzi aventi attività esterna ai sensi dell'art. 2612 e ss. C.C. (in quanto soggetti che esercitano una attività di impresa diversamente dai Consorzi aventi solo attività interna ex art. 2602 del C.C. che invece non esercitano attività di impresa), è possibile per le imprese consorziate presentare un autonomo e diverso progetto avente finalità diverse e distinte rispetto a quello presentato dal Consorzio.

9D: Firma disgiunta: In caso di società con pluralità di legali rappresentanti dotati di firma disgiunta, è possibile per la presentazione della pratica procedere tramite delega interna a uno solo dei rappresentanti?

9R: I poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria e le relative modalità di esercizio sono disciplinate dallo statuto della società ed eventuali procure ad hoc; pertanto, per la firma della domanda si rimanda a ciò che è previsto nello statuto e in eventuali procure. I soggetti autorizzati alla presentazione e sottoscrizione della domanda di aiuto devono essere censiti nel fascicolo aziendale del sistema informativo di ARTEA.

## ➤ INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

10D: Nel caso di acquisto di un Brevetto o Brand non è ovviamente possibile, vista l'unicità, avere tre preventivi. Come si risolve con una relazione dettagliata?

10R: In relazione agli investimenti immateriali tra i quali rientra anche l'acquisto di un brevetto il bando al par. 3.7.3 prevede che *"Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, è necessario, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione."*

11D: Abbattimento barriere architettoniche (Punteggio V.e): Per ottenere il punteggio premiale, l'investimento in barriere deve superare il 30% del totale. In caso di interventi promiscui (es. sostituzione di infissi o rifacimento bagni), si deve computare l'intero costo del bene/lavoro oppure bisogna estrapolare solo la "quota parte" specifica legata all'accessibilità? In tal caso, con quali modalità?

11R: In base al par. 6.4.1 del bando il soggetto richiedente nella relazione tecnico analitica deve indicare *“la motivazione/dimostrazione dell’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione e di eventuali criteri di maggiorazione del contributo;”*.

Pertanto, il richiedente è tenuto ad indicare in modo chiaro le voci del computo metrico estimativo che riguardano specificamente l’abbattimento delle barriere architettoniche. Tutte le altre voci di computo non concorrono alla determinazione dell’investimento utile ai fini dell’attribuzione del punteggio.

12D: *Spese di demolizione: sono da considerarsi ammissibili le spese relative alla demolizione di strutture preesistenti, qualora l'intervento sia propedeutico alla riqualificazione di un'area esterna (es. piazzali o stabilimenti)?*

12R: Le demolizioni di manufatti preesistenti sono in linea generale rientranti nella categoria di spesa di cui al par. 3.3 lett. A. Tuttavia, come tutti i lavori e opere edili devono essere collegate e funzionali agli obiettivi del progetto e rispettare tutte le condizioni di ammissibilità previste dal bando e dalle “Disposizioni Comuni” e “Disposizioni Comuni domande di pagamento”.

13D: *Progetti senza opere edili: È ammissibile un progetto di investimento composto esclusivamente dall'acquisto di arredi e dotazioni informatiche (computer), in assenza di macchinari di produzione o interventi strutturali?*

13R: In linea generale un intervento composto dall’acquisto di arredi e dotazioni informatiche è ammissibile. Tuttavia, tale intervento deve essere collegate e funzionali agli obiettivi del progetto e rispettare tutte le condizioni di ammissibilità previste dal bando e dalle “Disposizioni Comuni” e “Disposizioni Comuni domande di pagamento”.

14D: *La spesa relativa all'acquisto di una prima fornitura completa di stoviglieria, piatti e bicchieri, in quanto dotazione strettamente necessaria per l'avvio o l'ampliamento del servizio di ristorazione, può essere considerata ammissibile a finanziamento?*

14R: Il bando al paragrafo 3.6.2 rimanda a quanto previsto alla lett. l) del paragrafo “Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni” delle “Disposizioni Comuni domande di pagamento” che stabilisce in modo inderogabile la non ammissibilità per “l’acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve”.

Pertanto, questa tipologia di spesa non è ammissibile.

15D: *Relativamente alle spese generali dagli incontri è emerso che sarebbe necessario produrre 3 preventivi acquisiti tramite PEC.*

Nello specifico, si fa presente quanto segue:

1. Assenza dell’obbligo nelle Disposizioni Comuni: L’Allegato B alla Delibera n. 237 del 03/03/2025 (“Disposizioni comuni per gli interventi di investimento”), al paragrafo 3.6 “Ragionevolezza dei costi”, specifica che l’obbligo del confronto tra tre preventivi si applica esclusivamente all’acquisto di beni e servizi (macchinari, arredi, software).

2. Specificità delle Spese Generali: Al paragrafo 10.1 del medesimo documento (nonché nel testo del bando SRD14 al punto relativo alle spese ammissibili), le spese generali sono individuate come categoria a sé stante, soggetta a un massimale del 10% dell'investimento totale.
3. Modalità di verifica: Secondo la normativa citata, la congruità delle prestazioni professionali deve essere garantita non tramite preventivi comparativi, bensì attraverso una relazione tecnica dettagliata che ne illustri la pertinenza e la coerenza con i parametri di mercato o le tariffe professionali vigenti, come previsto anche dalle disposizioni ARTEA (Allegato A\_DA\_6474\_2025).

Alla luce di quanto sopra, si richiede formale conferma se:

- Per le spese generali (progettazione, direzione lavori, consulenza tecnica) sia effettivamente sufficiente la singola parcella/preventivo del tecnico incaricato, accompagnata dalla relativa relazione descrittiva e dal rispetto del massimale del 10%.
- O se, al contrario, l'Amministrazione intenda richiedere il confronto tra 3 preventivi via PEC anche per incarichi professionali di natura fiduciaria, in deroga a quanto parrebbe emergere dalle disposizioni regionali comuni.

15R: Relativamente all'obbligo di dimostrazione della ragionevolezza dei costi relativi alle spese generali si ricorda che secondo il par. 3.6 delle "Disposizioni Comuni": *"I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.*

*Per dimostrare la ragionevolezza dei costi, in alternativa all'utilizzo dei costi semplificati come metodo privilegiato, si può far ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera mista laddove l'adozione di un solo metodo non garantisca un'adeguata valutazione:*

- a) *confronto tra preventivi;*
- b) *prezzari o database aggiornati e realistici delle varie categorie di spesa, compresi lavori di impiantistica;*
- c) *valutazione tecnica indipendente sui costi"*

Pertanto, tutti i costi di progetto, incluse le spese generali, devono essere dimostrati facendo riferimento ad uno dei metodi sopra indicati adottati singolarmente o in maniera mista qualora il singolo sistema non permetta una adeguata valutazione. La circostanza che il bando preveda un massimale per le spese generali non esonera il beneficiario dalla dimostrazione della ragionevolezza dei costi. La scelta del metodo è rimessa al beneficiario sulla base della motivazione che devono essere obbligatoriamente indicate e dettagliate nella relazione tecnica e di dettaglio che ai sensi del paragrafo 6.4.1 del bando costituisce documentazione obbligatoria a pena di esclusione.

Per quanto riguarda il riferimento alle "tariffe professionali vigenti", atteso che ad oggi la legislazione vigente (da ultimo L. 27/2012) non fissa più tariffe professionali obbligatorie ma esistono solo dei generici riferimenti per determinate professioni (minimali e massimali fissati con specifici decreti ministeriali), si fa tuttavia presente che tali riferimenti non sono di per sé sufficienti a dimostrare la ragionevolezza dei costi dovendo il beneficiario comunque utilizzare uno dei metodi richiamati nella sopra citata disposizione.

## ➤ POSSESSO UTE/UPS

16D: Concessioni demaniali e vincolo dei 5 anni: Il bando richiede il mantenimento della stabilità dell'operazione per 5 anni dal saldo. Come si concilia questo vincolo con le imprese operanti su concessione demaniale (es. stabilimenti balneari) che hanno un termine di scadenza fissato per legge al 2027? È prevista una deroga o queste imprese risultano escluse a priori? e se facessero soltanto investimenti in macchinari e non strutturali?

16R: il bando al par. 2.2 n. 4 prevede che il richiedente debba “ 4) *“Realizzare gli investimenti oggetto della domanda di sostegno su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo “Possesso di UTE/UPS” del documento del documento Disposizioni Comuni e a quanto previsto nel documento “Disposizioni Comuni domande di pagamento”, che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento”.*

Relativamente al requisito in oggetto il bando rimanda al paragrafo “Possesso dell’UTE/UPS” delle “Disposizioni Comuni” laddove è previsto che *“Nel caso di fabbricati/strutture ove sia collocato l’investimento, il possesso del bene immobile (...) a) il contratto deve avere una durata tale da assicurare la disponibilità giuridica del bene per il periodo necessario alla realizzazione dell’intervento e per i successivi 5 anni dal pagamento finale (...)”.*

Pertanto, un titolo di possesso come una concessione demaniale che non copre l’intero periodo di durata del progetto e del vincolo ex post non risulta sufficiente ai fini del bando.

17D: Nelle Disposizioni Comuni (Allegato B della DGR n. 237 del 03/03/2025), il comodato d'uso gratuito è previsto e pienamente accettato come titolo di possesso per dimostrare la disponibilità dell'immobile. Facciamo comunque presente che si tratta di investimenti immateriali, che sarà rispettato il requisito fondamentale che il comodato dovrà assolutamente rispettare che è quello della Registrazione Ufficiale prima della presentazione della domanda e che il contratto coprirà non solo il tempo previsto per i lavori, ma anche il periodo di stabilità dell'operazione. Questo significa che il comodato resterà in vigore per almeno 5 anni successivi alla data di liquidazione del saldo finale del contributo.

17R: Il par. 4.3 delle “Disposizioni Comuni” prevede che *“Sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di UTE/UPS in possesso del richiedente, il quale, al momento della presentazione della domanda di sostegno, deve dichiarare di essere consapevole delle presenti disposizioni e limitazioni.*

*Quando gli investimenti riguardano beni immobili (come nel caso di fabbricati, fondi oggetto di miglioramento fondiario, etc.), salvo diversa disposizione dei bandi, il possesso delle particelle condotte dal beneficiario può essere dimostrato sulla base di uno dei seguenti titoli:*

- Proprietà,
- Usufrutto,
- Affitto,
- Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione,



- Usi civici,
- Conferimento dei beni in società e consorzi (così come previsto dal codice civile) finalizzato alla formazione del capitale sociale.”

Poiché il comodato d'uso (gratuito o oneroso) non è incluso in questo elenco tassativo, non rappresenta un titolo di conduzione idoneo per l'ammissibilità della domanda.

Il titolo di possesso risulta condizione di accesso indipendentemente dalla natura degli investimenti (materiali o immateriali). Si ricorda infatti che ai fini del vincolo di stabilità del progetto il beneficiario deve garantire l'esercizio dell'attività di impresa e la destinazione degli investimenti (materiali e immateriali) realizzati nell'ambito del progetto per tutto il periodo ex post pena la revoca del contributo e il recupero di quanto eventualmente liquidato.

### ➤ MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

18D. Come si crea il fascicolo aziendale in anagrafe ARTEA?

18R: È necessario rivolgersi ai [Centri Autorizzati di Assistenza Agricola \(CAA\)](#) convenzionati.

### ➤ CRITERI DI SELEZIONE

19D: II.c) Lavoratori svantaggiati (2 punti) → Contratti di lavoro, dichiarazioni INPS o iscrizione liste collocamento mirato (L.R. 41/2005) del titolare o dei dipendenti/collaboratori si deve fare riferimento alla singola UTE oggetto del progetto o all'azienda in generale?

19R: In generale, tutti i criteri selezione fanno riferimento a condizioni o elementi di diritto o di fatto riferiti esclusivamente al beneficiario. Pertanto, il requisito va riferito al beneficiario inteso come impresa nel suo complesso, sia esso impresa individuale o societaria.

20D: Ai fini dell'attribuzione del criterio II.h) lo stesso può essere attribuito qualora agli incontri di animazione/accompagnamento del GAL partecipi il consulente munito o meno di specifica delega da parte del potenziale beneficiario. Qualora il consulente munito o meno di delega o il beneficiario stesso partecipino a più di un incontro di animazione viene attribuito 1 punto per ogni incontro?

20R: In generale, tutti i criteri selezione fanno riferimento a condizioni o elementi di diritto o di fatto riferiti esclusivamente al beneficiario. Pertanto, il punteggio di cui al criterio II.h è attribuito solo nel caso in cui il potenziale beneficiario, sia esso impresa individuale o società, partecipi ad uno o più incontri di animazione.

Nel caso in cui agli incontri partecipi un consulente o altro soggetto munito o meno di delega il punteggio non è attribuibile. Infine, qualora il potenziale beneficiario partecipi a più di un incontro di animazione, il punteggio è comunque pari sempre ad 1 come chiaramente indicato nel bando.

21D: Adesione a Vetrina Toscana (Punteggio IV.f): La griglia indica la dicitura "Commercio: attività aderenti a Vetrina Toscana". Considerando che alla rete regionale possono aderire anche imprese della ristorazione, del turismo e dei servizi, si chiede se il punteggio sia riconoscibile anche a questi ultimi settori.



21R: Per la determinazione del settore e dell'attività di appartenenza ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi al principio IV (all'interno del quale rientra anche il criterio IV.f) si deve fare riferimento alla tabella di cui all'Allegato I laddove nella colonna Commercio e Turismo sono indicati i relativi codici ATECO di riferimento.

22D: **Recupero immobili dismessi (Punteggio V.b): L'attribuzione di questo punteggio implica intrinsecamente la possibilità di aprire una nuova unità locale (non ancora presente in visura) all'interno dell'immobile dismesso oggetto di recupero?**

22R: Il principio V.b) è attribuito qualora *“il progetto prevede interventi di recupero e/o di riqualificazione relativamente ad aree di immobili dismessi per contrastare il degrado urbano e rivitalizzare il territorio”*. Pertanto, a condizione che gli interventi del progetto risultino ammissibili in base a tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal bando, il punteggio si attribuisce qualora gli investimenti comportino il recupero di un immobile dismesso. Per quanto riguarda l'apertura di una nuova unità locale non attiva al momento della presentazione della domanda si riporta alla FAQ n. 2.

## ➤ **STABILITA' DELLE OPERAZIONI**

23D: **Art. 3.12: (...) I beneficiari delle operazioni di investimento assicurano un periodo di stabilità dell'operazione di investimento di durata non inferiore a 5 anni successivi alla liquidazione del saldo finale. Questo vincola l'imprenditrice a non cedere la titolarità dell'attività prima dei 5 anni successivi alla liquidazione del saldo finale? Tale vincolo se sussiste riguarda anche la formula dell'affitto di ramo d'impresa?**

23R: I casi di cambio di beneficiario sono disciplinati al par. 9.1 delle “Disposizioni Comuni” per tutto ciò che attiene alla loro ammissibilità in base al momento in cui avvengono e sulla base di precise disposizioni a cui si rimanda.

Nel caso in oggetto l'affitto di ramo di impresa costituisce una ipotesi di cambio di beneficiario e qualora avvenga successivamente alla liquidazione del saldo ed entro i 5 anni del vincolo ex post è sottoposta alle condizioni di ammissibilità previste al par. 9.1 lett. c) delle “Disposizioni Comuni” e nel rispetto del relativo procedimento indicato al par. 9.2 delle suddette “Disposizioni Comuni”.